



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE**

**Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee**

**Classe di laurea magistrale: LM-37**

**Dipartimento di riferimento: Lingue e Letterature,  
Comunicazione, Formazione e Società**

**DM 270/2004, art. 12**

**R.D.A. art. 6**

## **Art. 1 Finalità**

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

## **Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso**

1. Il corso di laurea magistrale è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
  - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
  - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

## **Art. 3 Organi del Corso di Studi**

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
  - a) il Consiglio di Corso di Studi;
  - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
  - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
  - d) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio ha nominato al proprio interno commissioni cui delegare stabilmente compiti definiti:
  - Commissione Didattica, per la gestione delle pratiche amministrative riguardanti gli studenti;
  - Commissione Orari, per la predisposizione dell'orario delle lezioni;
  - Commissione Programmi, per la verifica e l'armonizzazione dei programmi degli insegnamenti;
  - Commissioni per la gestione della prova di accesso al Corso di studio.Sono stati inoltre indicati a sostegno del funzionamento del Corso di studio:
  - Vice-Coordinatrice;
  - Delegato alla mobilità studentesca all'interno dello spazio europeo ed extraeuropeo;
  - Delegato alle attività di orientamento e di tutorato;
  - Referente per i rapporti con il mondo del lavoro;
  - Delegata alle attività di tirocinio;
  - Referente per le commissioni di laurea;

- Coordinatori/trici di area linguistica, responsabili dell'organizzazione delle attività didattiche, comprese quelle di didattica integrativa di lettori e collaboratori linguistici.

#### **Art. 4 Piano degli studi**

1. Il piano degli studi, come stabilito dall'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

#### **Art. 5 Accesso al corso di laurea magistrale**

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.
2. L'ammissione al corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee è subordinata al possesso, prima dell'iscrizione, dei seguenti requisiti curriculari:
  - a) possesso di una laurea nelle classi L-10, L-11, L-12, L-11/12 (interclasse) ex DM 270/04 e nelle classi di laurea triennale 5, 11, 3 ex DM 509/99;
  - b) possesso dei seguenti CFU:
    - 12 CFU nei settori delle Lingue attivate relativamente alla Lingua A
    - 12 CFU nei settori delle Lingue attivate relativamente alla Lingua B
 (Le Lingue attivate sono le seguenti, affiancate dai relativi SSD: Lingua ceca L-LIN/21, Lingua francese L-LIN/04, Lingua inglese L-LIN/12, Lingua polacca L-LIN/21, Lingua romena L-LIN/17, Lingua russa L-LIN/21, Lingua serba e croata L-LIN/21, Lingua slovena L-LIN/21, Lingua spagnola L-LIN/07, Lingua tedesca L-LIN/14).
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 16/2/2007, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere effettuate prima della verifica della preparazione individuale di cui ai successivi comma.
4. Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 2, l'adeguatezza della personale preparazione e l'attitudine dei candidati a intraprendere il corso di laurea magistrale sono verificate da una specifica Commissione di docenti mediante la valutazione della carriera pregressa e un colloquio individuale oppure una prova scritta che permetteranno di valutare il grado di approfondimento della preparazione iniziale, le attitudini a intraprendere con successo il corso di studi e in particolar modo le competenze linguistiche funzionali al percorso e alle opzioni linguistiche prescelte. Sono esonerati da tale prova i candidati del solo curriculum *Lingue e letterature europee ed extraeuropee* che abbiano riportato, nell'esame di laurea, una votazione non inferiore a 108/110.

Agli studenti intenzionati a scegliere il percorso in Letteratura e cultura austriaca è richiesto, come previsto dalla convenzione con l'Università di Klagenfurt, il possesso di:

- ulteriori 9 CFU nel settore di Lingua tedesca L-LIN/14 (21 CFU totali)
- 21 CFU nel settore di Letteratura tedesca L-LIN/13

Tutti/e i/le candidati/e devono sostenere un colloquio selettivo che disciplina l'assegnazione di una borsa di studio per il soggiorno a Klagenfurt, l'ammissione al Corso di laurea avviene in ordine cronologico di immatricolazione, fino a raggiungere il numero programmato di 5.

5. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

### **Art. 6** **Attività di tirocinio**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea magistrale appositamente incaricato.

### **Art. 7** **Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. Nel corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature europee ed extraeuropee (LM-37), curriculum in Lingue e Letterature europee ed extraeuropee e curriculum in Letteratura e cultura austriaca alla prova finale sono assegnati 24 CFU (corrispondenti a un carico di lavoro complessivo per il laureando di 600 ore).
2. La tesi deve comprendere un elaborato scritto in lingua italiana con riassunto finale in lingua straniera, oppure un elaborato scritto in lingua straniera con riassunto finale in lingua italiana. Come indicazione orientativa, anche se non rigidamente vincolante, si precisa che l'elaborato non dovrebbe essere di lunghezza inferiore alle 100 cartelle (2000 battute a cartella, spazi inclusi). L'elaborato può consistere anche in una traduzione commentata, che comprenda un'adeguata introduzione, un commento e un riassunto finale in lingua. La tesi potrà essere svolta in una disciplina del corso di laurea magistrale considerato, disciplina che non deve essere necessariamente reiterabile; lo studente potrà inserire nel proprio piano di studi la materia nell'ambito della quale intende sviluppare la tesi conclusiva; l'argomento di norma è collegato all'area delle due lingue prescelte. Il relatore potrà essere un docente di una delle discipline del corso di studi.

La commissione di laurea ha a disposizione fino ad un massimo di 10/110 da assegnare alla prova finale.

sufficiente – discreto	1 – 3
buono	4 – 6
ottimo	7 – 9
eccellente	9 – 10

Il conferimento della lode, che viene proposto dal relatore, presuppone d'obbligo il livello di giudizio ottimo-eccellente, unanimemente riconosciuto dalla commissione.

Per quanto riguarda il Curriculum in Letteratura e cultura austriaca la tesi, redatta in lingua tedesca, si avvale di due relatori, uno indicato dall'Università di Klagenfurt e uno dall'Università degli Studi di Udine.

## **Art. 8 Propedeuticità**

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

## **Art. 9 Curricula**

1. All'interno del corso di laurea magistrale gli insegnamenti e le attività formative possono essere organizzate in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali.
2. I percorsi formativi specifici del corso, detti curricula, sono i seguenti:

a 1) denominazione: Lingue e letterature europee ed extraeuropee.

a 2) obiettivi formativi specifici: Il curriculum consente allo studente di formulare, nelle lingue di riferimento, un discorso critico-letterario operando i necessari legami con il contesto culturale e dimostrando autonomia di analisi e di giudizio, nonché di progettare e organizzare reti comunicative di enti, istituzioni e aziende che operino negli ambiti specifici delle lingue, delle culture e delle letterature.

b 1) denominazione: Letteratura e cultura austriaca.

b 2) obiettivi formativi specifici: Il curriculum è svolto in collaborazione con l'Università di Klagenfurt ed è regolato da un'apposita convenzione dell'Ateneo di Udine con questa Università. Il primo anno del biennio di specialistica si svolge a Udine, il secondo anno a Klagenfurt. Il curriculum fornisce conoscenze avanzate sulla civiltà austriaca in un orizzonte comparatistico e storico culturale, accompagnate da una sicura padronanza della lingua tedesca. I/Le candidati/e hanno la possibilità di affrontare il tirocinio previsto sia a Klagenfurt che anche a Udine.

3. Lo studente opera la scelta del curriculum al momento dell'iscrizione al corso di laurea magistrale, in base a quanto stabilito nel Manifesto degli Studi.

## **Art. 10 Tipologia delle forme didattiche**

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea in Lingue e letterature europee ed extraeuropee sono di tipo convenzionale e l'erogazione del corso è in lingua italiana.  
L'erogazione di singoli insegnamenti può essere tenuta in lingua straniera.
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
  - 6 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti
  - 19 ore di studio individuale

**Art. 11**  
**Prove di profitto**

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

**Art. 12**  
**Obblighi di frequenza**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

**Art. 13**  
**Riconoscimento di crediti formativi**

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
  - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
  - b) analisi del programma svolto
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

**Art. 14**  
**Entrata in vigore del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.